Processo civile - Controversia per il riconoscimento di prestazioni per invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge 118/71 - Difetto della dichiarazione relativa al valore della lite - Inammissibilità del ricorso - Sussiste - Pendenza altro ricorso per identica domanda - Presupposto per la condanna ex art. 96 co. 3, C.P.C. - Sussiste.

Tribunale di Palmi, Sez. Lavoro - 16.01.2012 n. 59 - Dott.ssa Chinè - V.E. (Avv. Costantino) - INPS (rappresentato ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005 dal Funzionario dipendente Caminiti).

Il difetto della dichiarazione relativa al valore della causa costituisce causa di inammissibilità del ricorso proposto, ex art. 38, co. 1 lett. B) n. 2 e lett. D) n. 3, del D.L. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011.

L'introduzione di due successivi giudizi, aventi ad oggetto la medesima domanda, costituisce presupposto per l'applicazione della sanzione ex art. 96, co. 3, C.P.C..

FATTO e DIRITTO - La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità ai sensi degli artt. 12 e 13 detta legge 118/71.

Preliminarmente si da atto che la rinuncia agli atti formulata all'odierna udienza non è sorretta da procura speciale ed in ogni caso non è stata accettata da parte resistente che ha insistito per la decisione della causa.

In via preliminare, deve rilevarsi che il presente procedimento era pendente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, e che nel corso del giudizio non risulta formulata da parte ricorrente la dichiarazione, prevista a pena di inammissibilità del ricorso, relativa al valore della lite, come disposto dall'art. 152 disp. att. C.P.C. cosi come novellato dall'art. 38, co. 1 lett. b) n. 2 e commi 1 lett. d) n. 3, della legge citata. Ne segue che il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Ciò posto dalle risultanze documentali emerge che sulla stessa domanda amministrativa del 14/3/2006 è stato presentato un altro ricorso iscritto in data 3/7/2010 già definito con la Sentenza n. 1380/2011 emessa in data 22/7/2011, pertanto alla data di deposito del ricorso odierno già pendeva il processo sopra indicato avente perfetta coincidenza di *petitum* e di *causa petendi* (cfr. sentenza n. 1380/2011 del 22/7/2011 emessa dall'intestato Tribunale).

Orbene a parte l'inammissibilità del ricorso va evidenziato che il comportamento tenuto da parte ricorrente, patrocinato comunque dallo stesso legale in entrambi i giudizi, che a distanza di un mese ha iscritto due cause identiche, configura senza alcun dubbio un abuso dello strumento processuale, atteso che questa condotta non è finalizzata ad un interesse degno di tutela dell'agente e comporta non solo un danno all'Amministrazione resistente (che è costretta a difendersi in un nuovo giudizio per la medesima questione), ma anche una notevole lesione al principio costituzionalizzato del giusto processo, inteso come processo di ragionevole durata, posto che la proliferazione, oggettivamente non necessaria, dei procedimenti incide negativamente sull'organizzazione giudiziaria a causa dell'inflazione dell'attività, con iI conseguente generale allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. n, 10488/2011).

Inoltre, nel processo del lavoro in considerazione del rigido sistema di decadenza e preclusioni, il principio del giusto processo dovrebbe trovare la massima sublimazione, e qualora si ammettesse la moltiplicazione dei giudizi mediante frazionamento della domanda (sia avuto riguardo all'oggetto che alla *causa petendi*) verrebbe agevolmente aggirato lo scopo avuto di mira dal legislatore.

Orbene, il comportamento tenuto dal ricorrente per le ragioni sopra evidenziate, va sanzionato e visto l'art. n. 96, co. 3 C.P.C. -applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso risulta depositato in data 3/8/2010 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore della novella- il ricorrente va condannato al pagamento in favore del resistente di un importo quantificato equitativamente in euro 1.000.

Ai fini delle spese processuali, mediante il D.L. n. 269/03, conv. nella legge n. 326/03, il legislatore ha introdotto la modifica dell'art. 152 disp. att. C.P.C. limitando l'esonero dal pagamento delle spese processuali per la parte privata soccombente, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 96 C.P.C. ai soli casi in cui la stessa risulti titolare di un reddito imponibile al fini Irpef non superiore ad un determinato ammontare, previa formulazione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Nella specie non risulta in atti la dichiarazione reddituale di cui sopra, ma attesa la costituzione dell'Inps a mezzo dei propi funzionari ex art. 10 D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005 e la mancata documentazione di spese vive, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.

(Omissis)